

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, loro notificata con lettera del 29 ottobre 2015, DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), con cui la Commissione ha classificato al sesto posto l'offerta delle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 3, nell'ambito della gara d'appalto con procedura aperta n. DIGIT/R3/PO/2015/0008 — STIS IV denominata «Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)».
- condannare la Commissione al risarcimento del danno arrecato alle ricorrenti per l'opportunità che esse hanno perduto di essere classificate al primo posto per il lotto n. 3 nell'accordo quadro STIS IV; nonché
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti la decisione impugnata dev'essere annullata, in quanto reca una motivazione insufficiente: i) riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica; ii) riguardo ai motivi per i quali le offerte economiche delle società e dei consorzi aggiudicatari non sono state ritenute anormalmente basse, nonché a causa della violazione da parte della Commissione dei documenti contrattuali e del diritto dell'Unione con riferimento all'esistenza di manifesti errori di valutazione.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Facebook/UAMI — Brand IP Licensing (lovebook)

(Causa T-757/15)

(2016/C 068/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook, Inc. (Menlo Park, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Granado Carpenter e M. Polo Carreño, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «lovebook» — Domanda di registrazione n. 9 926 577

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 settembre 2015 nel procedimento R 2028/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata, in quanto essa annulla la decisione della divisione di opposizione che ha accolto l'opposizione contro la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 926 577 LOVEBOOK sulla base di un rischio di confusione, per il motivo che le somiglianze tra i segni sono minori rispetto alle loro differenze e che nella percezione del pubblico di riferimento l'impressione globale dei segni è che essi non sono simili, e ciò sebbene i marchi anteriori godano di un elevato carattere distintivo;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF Toruń/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa T-758/15)

(2016/C 068/53)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: EDF Toruń SA (Toruń, Polonia) (rappresentante: K. Sienkiewicz, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione n. SME(2015)4950 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 3 novembre 2015, e la fattura IVA n. 10054011, del 3 novembre 2015, concernente l'imposizione di oneri amministrativi a causa dell'errata indicazione delle dimensioni dell'impresa all'atto della notifica al registro REACH;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di effetti vincolanti della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) e sulla necessità di applicare le disposizioni nazionali in materia;
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 340/2008⁽¹⁾, in quanto l'agenzia non ha il diritto di imporre sanzioni pecuniarie agli enti che effettuano la notificazione al registro REACH;
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, a causa dell'imposizione di un onere amministrativo di importo anormalmente elevato rispetto al carico di lavoro risultante dalla determinazione delle dimensioni reali dell'impresa;
4. Quarto motivo, vertente su un eccesso di potere, a causa dell'imposizione di un onere in base alla decisione n. 14/2015 del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, laddove quest'ultima non ha effetti vincolanti;
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, a causa della differenziazione dell'importo dell'onere amministrativo in base alle dimensioni dell'ente al quale esso dev'essere imposto, laddove nulla consente di concludere che una siffatta soluzione sia equa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6).